

N. 1664-A, N. 294-A e N. 295-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORI: CURTI AURELIO, *per la maggioranza*;
AUDISIO WALTER, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

alla Presidenza il 22 ottobre 1959

Abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANGELINO PAOLO, ANDÒ, CASTAGNO, ALBERTINI, MARIANI, PASSONI,
PIERACCINI, AICARDI, AVOLIO, CACCIATORE, CATTANI, PRINCIPE,
VALORI, ALBARELLO, BERTOLDI

Presentata il 26 settembre 1958

Abolizione dell'imposta di consumo sul vino comune

E D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LONGO, AUDISIO, VILLA GIOVANNI ORESTE, LI CAUSI, ASSENNATO,
GRIFONE, BARDINI, RAVAGNAN, DE GRADA, LACONI, BIGI, SANTARELLI
EZIO, AMICONI, SCARPA, BUFARDECI, NATOLI, MICELI, BIANCO, CALASSO,
FALETRA, VENEGONI, BECCASTRINI, NATTA, RAFFAELLI, LEONE FRAN-
CESCO, Busetto, ANGELUCCI, MAZZONI, ZOBOLI, BELTRAME, PELLEGRINO

Presentata il 26 settembre 1958

Abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni

Presentata alla Presidenza il 1° dicembre 1959

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge presentato alla Presidenza il 22 ottobre 1959 per l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino nonché le proposte di legge di iniziativa degli onorevoli colleghi Angelino ed Audisio, sono stati attentamente esaminati dalla Commissione Finanze e tesoro al fine di adeguarli il più possibile ai voti formulati dalla Camera a favore dell'abolizione stessa e nel contempo al fine di salvaguardare l'assetto finanziario dei comuni.

Invero il problema dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino non può essere risolto con una semplice operazione compensativa delle entrate che i comuni vengono a perdere, in quanto la sostituzione di una imposizione autonoma comunale con forme integrative, specie se queste ultime vengono cristallizzate in entità fisse, genera un indebolimento della autonomia finanziaria degli Enti locali. Questi sono i termini essenziali del problema che il Parlamento deve risolvere tenendo peraltro presente che il cespite attuale dell'entrata per l'imposta di consumo sul vino per tutti i comuni in Italia ascende a circa 36 miliardi.

I produttori di bevande vinose giustamente lamentano che l'imposta di consumo rappresenta un allettamento alla sofisticazione del vino giacché i sofisticatori accanto al lucro fraudolento proveniente dalla sofisticazione stessa, aggiungono generalmente un ulteriore lucro derivante dall'evasione dell'imposta di consumo, quindi l'abolizione dell'imposta produce automaticamente l'effetto di diminuire i vantaggi economici tratti dalla sofisticazione. Con grande cautela invece occorre configurare le previsioni circa la possibilità di diminuzione del prezzo del vino al consumo in quanto la eliminazione dell'imposta, in parte notevole, verrà riassorbita dalle tendenze di aumento dei ricavi nei vari passaggi prima di giungere al consumatore. Anche se si potesse ottenere l'immediata riduzione del prezzo al consumo correlativamente alla cifra dell'imposta abolita, non è poi completamente fondata nel caso presente la conseguenza che di fronte ad un prezzo minore si ottenga un maggiore con-

sumo. Per quanto riguarda il vino infatti la lieve diminuzione di prezzo non può creare una vasta ripercussione sui consumi individuali i quali sono determinati da regimi di alimentazione ormai stabilizzati.

L'abolizione dell'imposta di consumo sul vino in definitiva ha una grande importanza nella lotta alla sofisticazione del vino. Di fronte a questo dato decisamente positivo occorre peraltro che i metodi e i tempi dell'abolizione rechino gli elementi correttivi e sostitutivi dell'attuale sistema di protezione contro le sofisticazioni che è costituito dal controllo dalla produzione fino al consumo mediante le bollette di accompagnamento che rappresentano il cardine dell'applicazione dell'imposta di consumo tuttora vigente.

Nei riguardi delle finanze comunali l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino apre un problema ben più vasto. Infatti la finanza degli Enti locali è imperniata essenzialmente sulle imposizioni indirette e in modo particolare sulle imposte di consumo: fra queste il vino e le carni rappresentano mediamente oltre il 50 per cento del gettito. È ben vero che molti comuni hanno egregiamente usato dell'imposta diretta e progressiva a loro disposizione, cioè dell'imposta di famiglia, per adeguare e perequare le imposizioni dei reddituari più alti, facendo di tale imposta un notevole elemento di equilibrio alle imposizioni indirette, purtroppo però l'attuale ordinamento giuridico di tale imposizione, posto quasi in contrapposizione autonoma a similari imposte dirette statali, ha prodotto gravi inconvenienti e conflitti di competenze che hanno frenato l'accentuazione della imposizione diretta dei comuni.

Dai sovraesposti motivi emerge che l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino può essere attuata, se non s'intende porre in crisi la finanza comunale, solamente nel quadro di un'ampia riforma della finanza locale. Purtroppo l'unico importante riordinamento parziale operato nella finanza comunale dopo la Liberazione ha rappresentato proprio una spinta contraria alla compressione della imposizione indiretta. Infatti la legge 2 luglio 1952, n. 703, derivante da un orientamento

tributario auspicato dal senatore Fortunati che uscì vittorioso nello scontro con l'orientamento proposto dal compianto Ministro Vannoni, produsse un ampio estendimento dell'imposta comunale sui consumi tanto che vennero colpiti da imposta una trentina di generi fra i più disparati che mai prima di allora erano stati soggetti a imposta di consumo.

Ecco delineate con franchezza ed obiettività le difficoltà in cui la Commissione Finanze e tesoro ebbe a trovarsi già in sede referente. Da un lato l'intendimento di corrispondere all'attesa delle categorie produttrici, d'altro lato la estrema difficoltà di operare nel settore della finanza locale il cui assetto presenta una configurazione decisamente in antitesi dell'operazione auspicata, d'altro lato ancora l'insufficienza del bilancio dello Stato da cui è d'uopo stornare verso i comuni, con sistemi che rifuggano dal rigido congegno dell'integrazione, le entrate compensative dell'imposta consumo sul vino. A tale proposito la V Commissione permanente Bilancio e Partecipazioni statali dette parere contrario al disegno di legge per inadeguatezza delle misure sostitutive dei minori gettiti conseguenti all'abolizione del dazio consumo sul vino e perché la copertura dell'onere sul bilancio dello Stato è indicata in entrate previste dal provvedimento legislativo non ancora approvato dal Parlamento.

In base all'approfondito esame di tutti i motivi sopra esposti è da ritenere approvabile l'orientamento del disegno di legge — assunto come testo base dalla Commissione — che prevede di attuare l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino con interventi gradualità. Il disegno di legge infatti propone di articolare l'abolizione su tre tempi di applicazione:

1°) nel biennio 1960-61 attestare le aliquote dell'imposta a lire 800 per ettolitro per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a lire 1000 per ettolitro per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

2°) durante il 1962 ridurre ulteriormente l'aliquota a lire 500 per ettolitro per tutti i comuni;

3°) dal 1° gennaio 1963 abolizione totale dell'imposta di consumo sul vino.

La Commissione a maggioranza ha ritenuto che pur concordando nel criterio della gradualità si dovrebbe addivenire a due soli tempi, in quanto la preconsocenza da parte degli operatori nel commercio dei vini di ben tre tempi di diverse applicazioni fiscali, costituisce una grave turbativa nel mercato

del vino e nell'approvvigionamento dei centri urbani. Infatti l'avvicinarsi della data in cui l'imposta viene ad essere attenuata induce i commercianti grossisti a non introdurre nuove partite di vino nei comuni di consumo in attesa di provvedervi non appena scatterà il minor carico di imposta. Ciò automaticamente provoca ripercussioni sui prezzi al consumo. Occorre quindi evitare il più possibile il ripetersi di simili occasioni. Pertanto la Commissione a maggioranza ha ritenuto di eliminare il secondo tempo e di prevedere dopo la prima fase ormai di pubblica ragione, un tempo unico non esattamente predeterminato in modo che entro il limite massimo del 31 dicembre 1962, il Governo possa emanare un provvedimento delegato per l'abolizione totale dell'imposta. Cosicché promulgandosi l'atto legislativo dell'abolizione dell'imposta a guisa di decreto catenaccio, si attenueranno le anzidette ripercussioni sfavorevoli nel mercato dei vini. Nel primo tempo si è pure ritenuto di stabilire l'unica aliquota di lire 800 all'ettolitro per tutti i comuni. Ciò sia per provocare un salto più drastico proprio nei comuni dove le attuali aliquote massime e le eventuali supercontribuzioni costituiscono un carico elevatissimo di imposta, sia per eliminare ogni movente alle frodi nei comuni limitrofi in cui il vino è assoggettato a diversità di trattamento tributario. A tale effetto tende la dizione dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione.

Il nuovo testo dell'articolo 2 è conseguente alla modificazione apportata all'articolo precedente.

Il livellamento dell'aliquota a lire 800 a tutti i comuni recava come conseguenza la necessità di integrare i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti di una minore entrata calcolata in circa lire 5 miliardi.

La Commissione, si intende sempre a maggioranza, stante il parere contrario della Commissione Bilancio e stante la impossibilità di ulteriore storno a favore di comuni dal bilancio dello Stato, ha ritenuto di proporre due manovre compensative all'interno della sistemazione tributaria che regola le entrate comunali, e cioè l'estensione dell'applicazione dell'imposta di consumo già in atto per l'energia elettrica a uso illuminazione anche all'energia elettrica ad uso elettrodomestico attenuando però in tale caso l'aliquota anche all'energia per uso illuminazione. È d'uopo concedere ai comuni l'alternativa di tassare all'attuale aliquota di lire 10 per

chilowattora l'energia per uso illuminazione oppure applicare un'aliquota ridotta congiuntamente all'illuminazione e all'uso elettrodomestico in quanto se si prevedesse esclusivamente il secondo caso si provocherebbe una riduzione di entrata specie in quei comuni a popolazione inferiore ai 10.000 abitanti in cui l'energia è scarsamente usata per apparecchiature elettrodomestiche. È ben vero che l'orientamento della Commissione si è indirizzato ancora verso una imposta di consumo, però non essendo possibile in questa sede effettuare più ampie riforme nella finanza locale, si è scelto un consumo che normalmente si adegua in rapporto alla condizione del reddito del contribuente. Infatti l'impiego di apparecchiature elettriche è nullo nelle stratificazioni più povere, le quali anzi otterranno una diminuzione di imposta per l'energia dell'illuminazione, mentre invece man mano che i redditi familiari crescono, si riscontra un più ampio uso di apparecchi elettrodomestici.

Data la ristrettezza dei termini di tempo a disposizione della Commissione può darsi che i dati di calcolo per la compensazione di entrata ai comuni non siano stati idonei alla esatta determinazione dell'aliquota; a ciò però si può rimediare in sede di emendamento. A quanto sopra provvede l'articolo 3 nel testo della Commissione, la quale ha peraltro proposto e vivamente auspicato che anziché legiferare una nuova imposta, si possa stornare a favore dei comuni aliquote d'imposte già esistenti nell'energia elettrica per conto dello Stato.

Con l'articolo 6 il disegno di legge affronta il grave problema della copertura della minore entrata — circa nove miliardi — durante l'attuazione del primo tempo secondo le aliquote del testo originario. A fronte alla proposta del Governo vi sono state richieste di provvedere puramente e semplicemente di concedere a ciascun comune una cifra corrispondente alla differenza fra l'introito dell'esercizio del 1959 ed il minor introito di ciascun esercizio futuro. Tale sistema è da respingere giacché cristallizzando una fonte di entrata comunale, è nettamente contrario al principio dell'autonomia e dell'autosufficienza delle finanze comunali.

Facendo punto fermo l'introito del 1959 si trascura di prendere in considerazione il fenomeno naturale che ogni cespite tributario manifesta di incremento o di decremento annuo in relazione all'aumento od alla diminuzione della popolazione.

Secondo il disegno di legge del Governo invece, introducendo una quota di partecipazione sul provento dell'imposta generale sull'entrata riscossa in ciascun comune sui vini nonché sul bestiame e sulle carni macellate, si consente ai comuni una fonte di entrata sufficientemente elastica in relazione all'oscillazione dei rispettivi consumi. Sotto questo aspetto il provvedimento è idoneo, purtroppo però reca con sé una automatica imperfezione dovuta all'esistenza di supercontribuzioni ed alla non esatta corrispondenza fra il volume di un tipo di consumo rispetto a consumi di altro genere. In modo particolare nei casi dei comuni che applicano supercontribuzioni, qualunque sistema di entrata compensativa elastica stabilita per la generalità dei comuni non può compensare esattamente il comune in regime di supercontribuzione, salvoché, prendendo come riferimento le punte massime di supercontribuzioni si coprano tutte le situazioni inferiori con entrate che oltrepassino i livelli preesistenti. Le disposizioni contenute nell'articolo 6 sono quindi pienamente efficienti, salvo casi particolari, per i comuni che applicano le aliquote massime normali, mentre invece per i comuni che applicano supercontribuzioni occorrono altri provvedimenti per i quali provvede l'articolo 8 del disegno di legge.

Conviene quindi senz'altro passare all'esame del metodo col quale si provvede a compensare i comuni che nonostante la quota di partecipazione all'I. G. E. non realizzassero una equivalenza con i gettiti conseguiti agli attuali livelli dell'imposta di consumo. Il testo del disegno di legge è stato emendato dalla Commissione. Mentre nel disegno originario si prevedeva che i comuni che non raggiungessero i proventi antecedenti venissero ripianati a carico del bilancio dello Stato a condizione che i comuni stessi pur avendo applicato aliquote massime normali su tutti i tributi non avessero raggiunto il pareggio economico, nel testo presentato dalla Commissione si propone di integrare a carico del bilancio dello Stato la differenza a condizione che il comune abbia applicato le aliquote massime o normali su tutti i tributi.

La dizione del disegno di legge faceva supporre che il ripiano a carico del bilancio dello Stato fosse considerato come effettivo ripiano anche nei riguardi dei bilanci comunali e quindi le modalità di approvazione degli stessi, potessero essere soggette a tutta la sistemazione burocratica prevista per i bilanci in disavanzo; da ciò conseguiva la necessità

che i bilanci non più in pareggio, fossero sottoposti alla Commissione centrale della Finanza locale. Invece con il testo proposto dalla Commissione ci si riferisce ad una integrazione sulla differenza: è quindi da eliminare completamente l'ipotesi che tale integrazione sia ripiano di bilancio, conseguentemente non si reca alcun appesantimento al già gravoso metodo di controllo esercitato dagli organi tutori sui bilanci dei comuni.

V'è poi il problema del sistema da usare per far affluire alle casse comunali le quote di partecipazione all'I. G. E. Anzitutto si è precisato nel testo emendato dalla Commissione che l'aggio spettante agli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo per la riscossione dell'I. G. E. è in ogni caso del 2 per cento: tale precisazione elimina le controversie oggi in atto fra il personale dei servizi di riscossione e l'Amministrazione dello Stato. Inoltre il problema più complesso è quello dell'attribuzione delle quote di spettanza ai comuni con metodo tale da fare affluire continuativamente i fondi alle tesorerie comunali. Quanto contenuto nel disegno di legge appare nella sistemazione attuale della contabilità dello Stato il metodo più celere e più idoneo tenuto anche presente che ci si trova di fronte sia a servizi esercitati in economia da parte dei comuni sia ad appaltatori dell'imposta di consumo.

Circa l'emendamento soppressivo dell'articolo 7, del disegno di legge governativo, cioè del secondo tempo di riduzione delle aliquote, già si è detto. Quanto invece al terzo tempo, per i motivi già esposti, si è ritenuto di concedere delega al Governo per emanare entro il 31 dicembre 1962 nuove norme per attuare l'abolizione totale dell'imposta. In ossequio alle disposizioni della Costituzione si sono elencati i criteri a cui si deve ispirare la norma delegata. Tali criteri sono i seguenti: compensare i comuni delle minori entrate; mantenere nelle dimensioni in atto i limiti di delegabilità delle entrate comunali; salvaguardare la riscossione dell'imposta generale sull'entrata sui vini mosti ed uve da vino.

Seguono alcuni articoli aggiuntivi predisposti dalla Commissione. Il primo di essi, articolo 10, riguarda l'obbligo tassativo per i depositari ed i commercianti all'ingrosso,

circa la tenuta dei registri di carico e scarico. In base alle risultanze dei registri di carico e scarico sono previste delle penalità qualora si riscontrino delle differenze nelle giacenze, differenze naturalmente al di fuori della tolleranza ammessa dalla legge. Queste norme sono di grande importanza proprio nel periodo transitorio prima di giungere alla abolizione totale dell'imposta.

L'articolo 11 riguarda invece una semplificazione nel metodo di inoltro ai comuni di consumo degli scontrini delle bollette di accompagnamento. È naturale che di fronte all'inizio di conversione del sistema si abbia a provvedere ad alleviare i metodi burocratici connessi col sistema attuale. Quanto disposto all'articolo 11 non dà però minimamente luogo ad attenuazioni del controllo attualmente esistente.

Con l'articolo 12 si provvede ad una questione molto importante: infatti l'attenuazione o l'abolizione di un'imposta di consumo crea a tutti i comuni un grave problema nei riguardi dei limiti di delegabilità delle entrate comunali. Se non si disponesse alcunché al riguardo si otterrebbe il grave inconveniente di ridurre ulteriormente le già difficili condizioni in cui si trovano i comuni circa la possibilità di rilasciare delegazioni a garanzia dei mutui da contrarre. Il testo della Commissione dispone di far ascendere a quattro quinti anziché ai tre quinti attuali il limite di delegabilità sui cespiti delle imposte di consumo. Si ritiene con ciò di aver sopperito alla contrazione di delegabilità provocata dalla realizzazione del primo tempo di applicazione della legge.

Gli altri emendamenti apportati dalla Commissione riguardano esclusivamente precisazioni formali al testo di legge presentato dal Governo.

Pur con gravi perplessità, la Commissione ritiene che il testo complessivo che viene all'esame della Camera costituisca quanto di più idoneo possa essere stato predisposto nelle attuali condizioni della finanza locale e pertanto lo sottopone alla Camera raccomandandone l'approvazione.

CURTI AURELIO, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al relatore di minoranza tocca il compito di dimostrare che quanto asserito dal Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e *ad interim* del tesoro, dell'Agricoltura e delle foreste e dell'interno, in ordine alla abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, non può essere accolto sul piano della obiettività.

Non si contesta la facoltà di interpretare, secondo schemi prefissati, determinate situazioni e proporre soluzioni che a tali schemi si adeguino; ma il ricorrere ad affermazioni apodittiche non libera dall'esigenza di fornire spiegazioni probanti e veritiere.

Si legge, infatti, nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge n. 1664, presentato alla Presidenza il 22 ottobre 1959 che con esso « si intende dare attuazione al voto formulato dalla Camera il 24 luglio 1959, per la abolizione dell'imposta di consumo sul vino ». *E non è detto altro in proposito!* Quel voto si era manifestato sul testo di una mozione concordata fra i rappresentanti dei gruppi parlamentari del P. R. I., della D. C., del P. C. I., del P. S. I. del M. S. I. e del P. D. I., che recitava:

« La Camera, a conclusione della discussione sulle mozioni, interpellanze, ed interrogazioni relative alla crisi vitivinicola; *ribadisce in ogni sua parte la validità della mozione già approvata dalla Camera nella seduta dell'8 ottobre 1957*; constata l'avvenuta approvazione da parte del Parlamento dei disegni di legge concernenti agevolazioni fiscali per la distillazione del vino e lo stanziamento di lire 800 milioni per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi su prestiti a cantine sociali; *impegna il governo* ad attuare un sensibile alleggerimento dell'imposta e sovrimposta fondiaria gravante sui terreni coltivati a vite ed *a provvedere all'abolizione dell'imposta di consumo sui vini*, presentando i relativi disegni di legge alla ripresa dei lavori parlamentari ».

Si rilevi che il 24 luglio 1959 la Camera *ribadiva in ogni sua parte la validità* della mozione approvata l'8 ottobre 1957, la quale

al punto 2° diceva esattamente: « (impegno del governo) a rivedere il sistema tributario per attuare un sensibile alleggerimento dell'« imposta e sovrimposta fondiaria gravanti sui terreni coltivati a vite e a provvedere — in tempo utile — per la discussione in ambo i rami del Parlamento prima della fine della corrente legislatura — all'abolizione e sostituzione dell'imposta di consumo sui vini ».

Dall'ottobre 1957 al luglio 1959 erano trascorsi ben 21 mesi, i fenomeni economici e sociali che postulano la necessità di una immediata abolizione del dazio sul vino si erano nel frattempo aggravati, mentre invece veniva presentato un disegno di legge che si fonda su un sistema articolato in tre tempi di applicazione per giungere al 1963, momento della prevista abolizione dell'imposta comunale di consumo!

Quindi, non solo non era stato rispettato un voto unanime espresso dalla Camera dei Deputati, ma anche l'impegno assunto dal Ministro delle Finanze in carica l'8 ottobre 1957 era rimasto lettera morta, così come non aveva avuto effetto il successivo impegno, del nuovo Ministro delle finanze, succeduto all'onorevole Andreotti, che il 1° agosto 1958 si pronunciava nel senso di provvedere all'abolizione della predetta imposta « entro il corrente esercizio finanziario ».

Sorge, pertanto, una spontanea domanda: perché il governo, anzi i vari governi di questi ultimi anni si sono avventurati su una strada dalla quale dovevano inevitabilmente prender forma e rilievo i loro contraddittori atteggiamenti? La risposta può essere trovata nella realtà della situazione che di volta in volta si è manifestata. Situazione di natura squisitamente politica, che tocca il lavoro, l'esistenza, gli interessi di tutta la popolazione italiana (produttori, operatori economici e commerciali, consumatori) e che postula provvedimenti che trascendono largamente la competenza del solo settore vitivinicolo ed implicano problemi di governo e di orientamento politico generale.

Il rilievo è confermato dalle stesse parole con le quali il Ministro delle finanze ha pre-

sentato il disegno di legge: « I principali termini del problema sono noti: si tratta di compensare i comuni della perdita di un cespite di circa 36 miliardi con un altro cespite di importo equivalente e di analoga « elasticità », intendendosi per tale la capacità di automatico adeguamento al continuo evolversi delle condizioni demografiche ed economiche di ogni singolo ente impositore ».

In altri termini, l'abolizione del dazio sul vino, e la contemporanea integrazione dei bilanci comunali, comporta una scelta politica sul modo e sui mezzi idonei a procurare la copertura per il nuovo onere che lo Stato deve accollarsi.

Di qui il tentativo di spostare i termini del problema dal piano politico e sociale a quello puramente tecnico, cercando di ignorare i problemi di fondo che hanno spinto la pubblica opinione a richiedere l'immediata abolizione dell'imposta di cui si tratta.

Quando nell'ormai lontano 11 febbraio 1953 la parte politica alla quale il relatore appartiene presentò per la prima volta al Parlamento della Repubblica la proposta di legge per l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, operò soprattutto per le pressanti richieste sorte dai viticoltori, i quali avevano individuato nel medioevale balzello uno dei principali elementi che contribuivano a restringere il consumo del vino gravando col suo peso sul prezzo di vendita del prodotto.

Non meno significative erano e sono le correlazioni fra l'ordinamento dell'imposta di consumo sul vino ed il disagio dell'economia vitivinicola dovuto alle frodi e alle sofisticazioni (Argomento, questo, sul quale il relatore di minoranza richiama l'attenzione particolare degli onorevoli colleghi, auspicando pronti provvedimenti *ad hoc*, idonei ad affrontare seriamente tutte le relative questioni, nell'interesse dell'economia nazionale e della salute dei cittadini!).

Da allora, viepiù estese si manifestarono malcontento e preoccupazioni per l'ingiustificato ritardo col quale gli organi responsabili del potere statale si comportavano in merito al sempre più dibattuto problema.

Il movimento si diffuse in tutto il paese: dalle masse contadine ai consigli comunali, dalle manifestazioni di protesta fino alla legge approvata dalla Assemblea Regionale Siciliana che provvide ad abolire il dazio sul vino su tutto il territorio dell'isola (legge impugnata, come si sa, dal Governo nazionale ed annullata dalla Corte Costituzionale!).

Nei grandi convegni di viticoltori che si sono svolti in questi anni, in ogni regione vi-

ticola italiana, si esprimevano ormai tutte le parti politiche; ed ovunque ed ognuna di esse sottolineavano l'esigenza di provvedere alla immediata abolizione dell'imposta sul vino, perché era divenuta insostenibile una situazione di attesa, di fronte ai gravi eventi delle crisi ricorrenti e dei numerosi inconvenienti che contribuivano al suo aggravamento.

Basti pensare alle gravi conseguenze che si sono generate sul piano economico e morale per il semplice fatto della esistenza della « bolletta intercomunale di accompagnamento » del vino che lo deve scortare dai luoghi di produzione fino al luogo in cui esso assolve il debito di imposta.

Poiché l'esistenza dell'imposta di consumo comporta uno stimolo inarrestabile alla evasione e provoca un cumulo di illegittimità, la bolletta di accompagnamento, nella realtà, è divenuta una vera e propria moneta di scambio della frode. L'operatore che spesso aveva inteso di adempiere regolarmente alle prescrizioni, si è poi trovato nelle condizioni di non poter concludere l'affare, in quanto la clausola, SBA (senza bolletta accompagnamento) veniva imposta come clausola contrattuale.

Non è più un mistero per nessuno che la flessione dei trasporti vinicoli ferroviari e lo sviluppo del traffico camionistico erano da attribuirsi alla possibilità di evadere con tale mezzo la imposta di consumo. Come? Semplicemente, perché la famigerata « bolletta » ha sempre favorito i doppi viaggi, le registrazioni infedeli o ridotte a posteriori, la corruzione del personale di controllo, i viaggi notturni, gli scarichi fittizi sui produttori, sui comuni di comodo, l'annacquarento entro le cinte daziarie delle città, ecc.

Ed è ingenuo pensare che la gravità delle evasioni alle imposte di consumo sia da attribuirsi ad alcune imperfezioni dell'attuale sistema e che, quindi, basti rettificare o modificare alcune parti della bardatura burocratica per « normalizzare » la situazione. Finché esisterà l'imposta di consumo sul vino, anche se in misura ridotta ed unica per tutto il territorio nazionale, le falle attraverso le quali sono passati milioni e milioni di ettolitri di vino o di quasi-vino senza pagare il tributo, continueranno ad essere aperte ad ogni successiva illecita azione commerciale.

Se il dazio sul vino viene ancora in qualche modo mantenuto, la bolletta di accompagnamento, anche se perfezionata, continuerà a prestarsi a vecchi e nuovi sotterfugi, in quanto non spariranno di colpo i più volte

lamentati inconvenienti, quali ad esempio: l'insufficiente controllo dell'uso dei bollettari, l'inefficiente e incostante controllo dei registri di carico e scarico, l'insufficiente controllo della circolazione del vino e della regolare estinzione delle bollette di accompagnamento, quando queste hanno raggiunto una quantità tale da soffocare gli uffici delle imposte.

Il persistere dell'imposta pone sempre ed ancora per l'esercente una convenienza fiscale all'annacquamento entro le cinte daziarie delle città, il quale, a prescindere dal suo aspetto merceologico, comporta una ulteriore sperequazione fiscale tra le diverse aziende ed una evasione all'imposta.

* * *

Quando la VI Commissione Finanze e tesoro si è riunita, in sede referente, per l'esame della questione, aveva di fronte a sé: la proposta di legge n. 294 (Angelino ed altri) la proposta di legge n. 295 (Longo ed altri) e il disegno di legge n. 1664 (governativo).

Le due proposte di legge propugnavano la immediata e totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino; il progetto governativo si fondava su tre fasi di applicazione, rimandando l'abolizione di detta imposta al 1° gennaio 1963.

Già al momento di scegliere su quale testo la Commissione avrebbe dovuto discutere, apparvero chiaramente i segni delle perplessità che rendevano incerti molti commissari di parte governativa, i quali non potevano non tener presenti, in quel momento, gli impegni e i voti espressi in passato anche dai loro gruppi in ordine alla immediata e totale abolizione del dazio.

Nessuno aveva ragioni da portare a sostegno della tesi del governo: l'unico appiglio al quale dovette attenersi, sia il relatore di maggioranza quanto il rappresentante del governo, fu quello di dover indicare — pregiudizialmente — una soddisfacente soluzione del problema della copertura.

La Commissione decise, invece, di iniziare l'esame del testo governativo, accogliendo il criterio che i commissari potevano presentare gli emendamenti che ritenevano opportuni ai vari articoli proposti.

* * *

Onorevoli colleghi, a questo punto, sia permesso al relatore di minoranza di richiamare la vostra cortese attenzione su alcuni documenti che sono stati trasmessi da Enti ed Organizzazioni varie trattanti l'argomento di cui si discute.

A) *L'Accademia italiana della vite e del vino*, a mezzo del suo presidente professore G. Dalmasso, ha rimesso ai membri del Parlamento il testo della « mozione sul riassetto della viticoltura e dell'enologia italiana » al cui punto 4°) consiglia la pronta soppressione dell'imposta di consumo, « dimostratasi causa non ultima di frode nel commercio vinicolo » (15 maggio 1959).

È la prima volta che l'Accademia si pronuncia in forma così chiara ed esplicita per l'abolizione del dazio sul vino, e l'evento deve essere tenuto nella massima considerazione proprio perché promana da un Ente di indiscussa competenza ed autorità nel settore vitivinicolo.

B) *L'Unione italiana vini* ha espresso, il 6 novembre 1959 attraverso il proprio Consiglio direttivo, la convinzione che l'abolizione deve essere immediata, senza la trafila delle riduzioni graduali, in quanto gli effetti benefici del provvedimento potranno risultare evidenti soltanto con la completa abolizione del dazio e che questa, pertanto, dovrebbe essere realizzata sin dall'inizio del prossimo anno, anche in considerazione dell'andamento economico generale del settore.

C) *La Federvini* con sua del 16 novembre 1959 ha dichiarato testualmente: « È necessario che l'abolizione sia immediata poiché in questa immediata abolizione si può trovare la garanzia di un netto e rapido effetto a favore del consumo da un lato e della viticoltura dall'altro; e perché non si possono sopportare altri lunghi anni di frode daziaria che danneggia irreparabilmente gli operatori onesti ed è fonte di disagio generale ».

D) *La Confederazione generale dell'agricoltura italiana e ancora la Federvini* con la loro lettera del 23 novembre 1959 esprimono identica opinione sul disegno di legge governativo (1664), facendo rilevare che « perché l'abolizione dell'imposta possa dare concreti risultati, è necessario sia immediata e totale. Solo in tal modo la produzione ed il consumo potranno godere i benefici, che andrebbero invece dispersi in gran parte, diluendoli in tre anni. Con ciò si stroncherebbero immediatamente anche le frodi daziarie, che mortificano l'attività degli operatori onesti e creano generale disagio. La particolare situazione del mercato vinicolo della campagna in corso giustifica pienamente questo voto ».

* * *

Iniziatasi, dunque, la discussione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1664, i deputati

Audisio, Faletta ed altri presentarono il seguente emendamento sostitutivo:

« Dal 1° gennaio 1960 l'imposta comunale di consumo relativa alla voce « vino », di cui alla tariffa prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è abolita ».

Posto in votazione, tale emendamento ottenne 18 voti favorevoli e 18 contrari (compreso quello del Presidente della Commissione!). Non venne approvato, ma nemmeno respinto e, pertanto, sarà ripresentato alla vostra considerazione ed al vostro voto. Se, come auspicabile, esso verrà approvato, in quel momento sorgerà il problema della copertura che non sarà di 36 miliardi, ma solo di 18 miliardi di lire, poiché si tratterà di fronteggiare un onere per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1960, compreso cioè nell'esercizio finanziario in corso.

È evidente, come si è detto, che il problema della copertura è un problema di scelta politica fra soluzioni diverse, sempre tenendo conto che non si tratta solo di rispettare l'articolo 81 della Costituzione ma anche e vorremmo dire soprattutto, il dettato dell'articolo 53.

Ne consegue che la prima scelta va orientata verso la imposizione diretta, essendo impensabile che, mentre si va a sopprimere o ad attenuare un soffocante balzello sui consumi, altri se ne inventano o si inaspriscono quelli esistenti.

È perciò che la parte politica a cui appartiene il relatore avanzerà a tempo opportuno una proposta intesa a ritoccare le aliquote della imposta sulle società in maniera da raccogliere i fondi da un settore che, negli ultimi anni, come dimostrano le notizie finanziarie correnti, ha goduto di ingenti profitti.

È evidente poi che il Governo, approfittando della situazione di disinformazione in cui è volutamente tenuto il Parlamento circa la dinamica delle entrate e delle spese, può scegliere altra soluzione, attingendo — per esempio — a capitoli di bilancio che rimangono inutilizzati, al fondo globale, ecc.; tanti più che anche per recenti provvedimenti del Governo, o non si è indicata la copertura specifica, o si è affidata la spesa ai futuri bilanci, o si è attinto al fondo globale per provvedimenti in esso non previsti.

Vi è ancora un'altra soluzione: una nota di variazione che aumenti il disavanzo. Né si venga a dire che una tale scelta aumenterebbe la spinta inflazionistica perché già la copertura offerta dal testo governativo, e precisamente

il provvedimento n. 1747 sulle « Nuove disposizioni per l'I. G. E. », costituisce indubbiamente, come sarà dimostrato durante la discussione di detto provvedimento, un aggravio della imposizione indiretta ed uno stimolo efficace per l'aumento dei prezzi.

Ma, anche ammesso che non vi sia altra strada se non quella proposta dal Governo di inasprimento dell'I. G. E., si deve subito dire che il maggior gettito derivante è pur sufficiente a coprire l'onere conseguente alla abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

Senza contare, infine, che fra i provvedimenti che il Governo si propone di finanziare con l'inasprimento dell'I. G. E. vi è anche quello dell'esonero indiscriminato della sovrimposta e addizionale sui redditi agrari che non può essere accolta per la parte che riguarda la grande proprietà terriera, già così ricca di privilegi fiscali.

Tale somma, più opportunamente, può essere spesa per finanziare il presente provvedimento che rappresenterà un beneficio per tutta l'agricoltura.

Ci sembra di avere dimostrato che nessuna giustificazione tecnica o politica si possa addurre contro la abolizione totale ed immediata dell'imposta di consumo sul vino.

Correlativamente al voto espresso sull'articolo 1, si propone che anche l'imposta comunale di consumo relativa alla voce « vini spumanti in bottiglia » sia abolita subito. Mantenerla ancora in vigore, dopo l'abolizione del dazio su tutti gli altri vini, sarebbe un non-senso, anche se si volesse dar valore alla considerazione che il vino spumante viene consumato prevalentemente dalle classi ricche.

Tuttavia la logica suggerisce di tener presente che, mantenendo gli oneri fiscali a carico dello spumante, il ricco continuerà a consumare, poco importandogli di dover pagare qualche centinaio di lire in più per bottiglia, mentre danneggiati sarebbero i produttori i quali vedrebbero colpita la valorizzazione del proprio lavoro con la minore diffusione al consumo del prodotto. Difatti ciò comporterebbe la eliminazione, dalla possibilità del consumo, di tutti quei consumatori poco abbienti che nelle grandi occasioni, fosse pure nelle sole grandi ricorrenze annuali, preferiranno rivolgersi ad altri vini similari allo spumante; il che creerebbe una discriminazione assolutamente ingiustificata a danno del prodotto migliore, del quale, invece, si deve favorire la più larga diffusione, limitando semmai i profitti industriali e commerciali, obbligando alla riduzione dei prezzi di vendita al consumo.

* * *

In via subordinata, il relatore di minoranza ha il dovere di esaminare anche il testo del nuovo disegno di legge proposto dalla Commissione, che è profondamente diverso da quello presentato dal Governo.

Si trattava, innanzitutto, di modificare l'articolo 24 della vigente legge 2 luglio 1952, n. 703, che stabilisce le aliquote massime dell'imposta comunale sul vino nelle seguenti misure:

- comuni fino a 10.000 abitanti, lire 800 l'ettolitro;
- comuni da oltre 10.000 fino a 60.000 abitanti, lire 1.000 l'ettolitro;
- comuni da oltre 60.000 a 200.000 abitanti, lire 1.200 l'ettolitro;
- comuni oltre 200.000 abitanti, lire 1.500 l'ettolitro.

Il Governo aveva proposto (articolo 1) di mantenere la tassazione di lire 800 ad ettolitro per i comuni fino a 10.000 abitanti, mantenere lire 1.000 per i comuni con popolazione da 10.000 a 60.000 abitanti, attribuendo tale aliquota anche a tutti gli altri comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti.

La Commissione è stata del parere di fissare il massimale d'imposta in lire 800 ad ettolitro per tutti i comuni italiani.

Noi siamo stati favorevoli a tale opportuna decisione, così come approviamo l'articolo 2 che fissa il principio in base al quale la predetta aliquota unica nazionale di lire 800 non è suscettibile di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

Crediamo che con tali misure verranno eliminati almeno alcuni gravi inconvenienti da noi denunciati in passato. Era noto, infatti, che la situazione nella quale si operava, e si opera tuttora, è tale per cui le aziende vinicole che agiscono su piano regionale e nazionale si trovano nella impossibilità di conoscere esattamente il dazio vigente nei diversi comuni, nei quali devono inviare i propri prodotti. La diversità dell'aliquota di imposta fra un comune e l'altro consente una forma di evasione fiscale a danno proprio di quei comuni che, per avere maggiori necessità di introiti, sono costretti ad applicare tariffe e supercontribuzioni maggiori. È accaduto, così, che una partita di vino diretta ad un comune con dazio complessivo maggiore, figurasse di proseguire — dopo il passaggio in transito per detto comune —

verso un altro nel quale vigeva aliquota minore ed assolvesse qui con minor spesa il debito di imposta.

In altri casi, aziende vinicole che si sono trovate ad avere un *deficit* di giacenza, rispetto al carico registrato, con una semplice bolletta intercomunale diretta ad altro comune in cui fosse applicata una minore imposta, hanno potuto sistemare le loro partite pagando assai meno del dovuto.

Poiché con l'approvazione dell'aliquota unica di lire 800 per ettolitro di vino, si determinava un maggiore onere per lo Stato (valutato dal relatore di maggioranza in circa 5 miliardi di lire) è stato proposto un nuovo articolo (articolo 3 della Commissione) col quale si prevede, da una parte, l'abolizione dell'imposta comunale di consumo relativa alle voci ghiacciaie e frigoriferi, utensili e apparecchi per i servizi domestici e simili a far tempo dal 1° gennaio 1960, e contemporaneamente si modifica l'imposta di consumo sull'energia elettrica come segue:

lire 10 per chilowattora se applicata esclusivamente all'energia per uso illuminazione;

lire 7 per chilowattora se applicata all'energia sia per uso illuminazione sia per uso elettrodomestico.

Non si può accogliere tale proposta perché l'imposta di consumo che già attualmente viene pagata dai cittadini italiani per l'energia elettrica è superiore al valore del prodotto che i monopolisti dell'elettricità fanno pagare al consumatore a prezzi di autentica speculazione.

Ma vi è di più da dire: se l'imposta sull'energia elettrica per illuminazione è già di per se stessa impopolare ed odiosa, come considerare la nuova imposizione fiscale che si vorrebbe introdurre a carico dell'energia utilizzata per gli elettrodomestici? È forse questa la via più opportuna da seguire al fine di ottenere una sempre maggiore diffusione fra le masse popolari degli apparecchi ed utensili che la tecnica moderna mette a disposizione (purtroppo ancora a caro prezzo!) per alleviare le fatiche nelle famiglie, per rendere più confortevole la vita domestica, per elevare il tenore di esistenza delle classi lavoratrici?

La risposta è ovvia e pertanto l'articolo 3 non può essere accolto, come ci auguriamo, da alcun settore della Camera.

Alla facile obiezione che subito insorge: «e voi cosa proponete allora per garantire la copertura dell'onere?», il relatore di mino-

ranza replica congiuntamente a quanto desidera esprimere anche in ordine al contenuto dell'articolo 5, che tratta dell'attribuzione ai comuni delle quote di provento dell'imposta generale sull'entrata riscossa sui vini, mosti ed uve da vino, nonché sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino, sulle relative carni fresche, ecc.

Secondo noi, per quanto riguarda la compensazione ai comuni della perdita del cespite, si sarebbe potuto — momentaneamente — risolvere il problema con la integrazione della perdita mediante un contributo in capitale, nell'attesa di quei più organici provvedimenti per la riforma della finanza locale che, da tanto tempo, vengono invocati da tutti i comuni.

Ma il metodo della integrazione comporterebbe dei danni ai comuni, specie per ciò che concerne la elasticità del gettito, se esso si protrasse nel tempo. E poiché questo pericolo non è privo di fondamento (basti pensare ai continui rinvii, da dieci anni a questa parte, dei provvedimenti di modifica della finanza locale!), sarà opportuno accogliere, sin d'ora, i voti formulati dalla A. N. C. I. che auspicano *cespiti corrispondenti, in via immediata e per ciascun comune, alla entità della perdita finanziaria subita ed egualmente delegabili, liquidi ed elastici*.

A tale scopo potrebbe essere attribuita ai comuni una ulteriore quota di compartecipazione al *provento complessivo dell'I. G. E.*, da ripartirsi tra i comuni in proporzione percentuale del gettito realizzato in ciascun comune rispetto al gettito realizzato su scala nazionale nell'anno 1959 per l'imposta di consumo sulle bevande vinose e le relative supercontribuzioni e addizionali, con versamenti da effettuarsi in rate mensili anticipate; e con la facoltà di rilasciare delegazioni a garanzia dei mutui sui cespiti relativi.

Non è che così facendo si intenda ancorare la finanza locale a compartecipazioni sull'I. G. E., che, secondo noi, dovrebbe essere totalmente abolita. Gli è che si intende attribuire una maggiore ripartizione della I. G. E. in favore dei comuni, *finché questa viene mantenuta in vigore*, nell'attesa della tanto aspirata riforma della finanza locale, che noi vorremmo veder realizzata sollecitamente.

* * *

Serie riserve debbono essere avanzate anche all'articolo 8, dove è prevista l'integrazione, da parte dello Stato, ai bilanci comunali che non raggiungono il totale dei proventi

realizzati secondo le norme previste dal nuovo testo.

Vero è che il testo della Commissione è in parte più attenuato nei confronti del testo governativo, per ciò che concerne le condizioni cui l'integrazione statale, veniva subordinata; difatti mentre il governo diceva: «... a condizione che il comune, pur avendo applicato le aliquote massime normali su tutti i tributi, non abbia raggiunto il pareggio economico», il testo in esame ha ridotto la formulazione in «... a condizione che il comune abbia applicato le aliquote massime su tutti i tributi».

Balza subito all'evidenza però, la enormità di un simile proponimento, quando si pensi che esso equivale a spingere tutti i comuni verso la massima inflazione tributaria, privandoli nel contempo di ogni loro autonomia per quanto riguarda l'applicazione dei tributi stessi.

Il contributo deve essere dato, senza alcuna condizione, ma unicamente in relazione alle concrete ed obiettive risultanze contabili dei singoli comuni, secondo le norme previste per il calcolo della perdita da essi subita a seguito delle modifiche apportate al citato articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e della abrogazione delle supercontribuzioni ed addizionali applicate prima sull'imposta comunale di consumo sul vino.

Un'ultima osservazione deve essere fatta agli articoli 7 ed 8 del disegno di legge governativo, che vanno esaminati congiuntamente.

Il Governo proponeva che dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962 la aliquota d'imposta sul vino venisse portata, per tutti indistintamente i comuni, a lire 500 per ettolitro (sempre con l'aggiunta: «non suscettibile di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo»), e, successivamente, che dal 1° gennaio 1963 l'imposta di consumo sul vino fosse completamente abolita.

La maggioranza della Commissione ha approvato, invece, due emendamenti dell'onorevole Curti, il primo soppressivo dell'articolo 7 e l'altro concepito sotto forma di *delega al Governo autorizzandolo ad emanare entro il 31 dicembre 1962 nuove norme per attuare l'abolizione della imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia*.

Come si vorrà rilevare, si avrebbe qui un decisivo peggioramento della situazione — che già appariva grave! — nei confronti di quella che si sarebbe determinata con l'approvazione delle «tre fasi successive» previste dal testo governativo.

In altre parole, l'onorevole Curti propone di rinunciare al beneficio dell'ulteriore riduzione da lire 800 a lire 500 per ettolitro durante l'anno 1962 e anziché stabilire fin d'ora chiaramente, che col 1° gennaio 1963 l'imposta sul vino verrà del tutto abolita, delega il Governo di provvedere alla emanazione di nuove norme che attuino, per quel momento la predetta abolizione!

In tal caso sarebbe sempre meno peggio ritornare al testo governativo!

Onorevoli colleghi, perché complicare ancora le cose per quanto riguarda il settore vitivinicolo, quando già al solo annuncio del disegno di legge n. 1664 il mercato dei vini ha reagito negativamente?

La vitivinicoltura è in un settore eccessivamente travagliato da una persistente crisi, da nessuno negata se pur diversamente valutata.

Occorre ridare fiducia ai produttori e agli onesti operatori economici, metterli in grado di offrire ai consumatori vini tipici, genuini a prezzi accessibili alle grandi masse popolari.

Bisogna uscire dall'incertezza, dal provvisorio, dai palliativi di contingenza, per dare una forte spinta al consumo. Il Ministero dell'agricoltura deve decidersi una buona volta ad uscire dal limbo nel quale pare stia trincerato, confidando non si sa in quale provvidenziale taumaturgico intervento a sollievo della crisi vitivinicola.

Da tanti anni si sente parlare di una specie di statuto della vite e del vino, per dare un razionale assestamento al settore, ma nessun progetto è mai giunto all'esame del Parlamento.

Nello scorso aprile si diede annuncio che era prossimo il varo di un gruppo di norme

rivolte a disciplinare in maniera organica la produzione ed il commercio dei vini, ma poi non si è saputo nulla.

L'Italia si trova associata nel M. E. C. ma finora, per il settore vitivinicolo, si debbono solo registrare negative ripercussioni e prospettive tutt'altro che tranquillanti. Gli ultimi dati relativi all'esportazione dei vini italiani, e all'importazione in Italia di vini stranieri, destano di per se stessi ulteriori preoccupazioni. Per il periodo gennaio-settembre 1959 nei confronti dello stesso periodo del 1958 si è avuto:

vini in esportazione: ettolitri 69.785 in meno;

vini in importazione: ettolitri 9.028 in meno;

con saldo passivo di oltre 60.000 ettolitri in aggravio al mercato interno.

Che fare, dunque? Si incominci con la abolizione immediata dell'imposta comunale di consumo sul vino, respingendo il proposito di una sua graduale riduzione diluita in un triennio che, oltre a non raggiungere gli scopi economici e morali cui si è fatto cenno, creerebbe dei rallentamenti nel mercato vinicolo, comportando per ciò stesso un disturbo non indifferente per tutti e specialmente per i viticoltori che, in tempi di abbondanza di prodotti, sono i più esposti a pagare le conseguenze delle depressioni del mercato.

Si mantengano, pertanto, gli impegni solennemente assunti, e parta dalla nostra Assemblea una ferma parola di incitamento a riprendere con fiducia lavoro ed attività, in un settore al quale sono direttamente collegati oltre 10 milioni di lavoratori italiani.

AUDISIO WALTER, *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Dal 1° gennaio 1960, le aliquote dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce « vino » di cui alla tariffa prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di lire 1.000 l'ettolitro, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e di lire 800 l'ettolitro, per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

ART. 2.

Le due aliquote stabilite dal precedente articolo non sono suscettibili di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

ART. 3.

Dal 1° gennaio 1960, l'aliquota dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce « vini spumanti in bottiglia », di cui alla tariffa stabilita dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è ridotta a lire 100 per unità.

Dalla stessa data, la nota (2) relativa alla voce « liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e vinaccia, di gradazione fino a 21° »,

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Dal 1° gennaio 1960 l'aliquota massima dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce « vino » di cui alla tariffa prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di lire 800 l'ettolitro, per tutti i comuni.

ART. 2.

L'aliquota stabilita dal precedente articolo non è suscettibile di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

ART. 3.

Dal 1° gennaio 1960 l'imposta comunale di consumo relativa alle voci ghiacciaie e frigoriferi, utensili e apparecchi per i servizi domestici e simili, è abolita.

Dal 1° gennaio 1960 l'imposta di consumo sull'energia elettrica di cui alla tariffa prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è fissata come segue:

lire 10 per chilowattora se applicata esclusivamente all'energia per uso illuminazione;

lire 7 per chilowattora se applicata all'energia sia per uso illuminazione sia per uso elettrodomestico.

Agli effetti delle aliquote massime di cui alla lettera c) dell'articolo 255 del predetto testo unico, la Giunta provinciale amministrativa determina l'applicazione che assicura il gettito maggiore.

ART. 4.

Identico.

di cui alla tariffa suindicata, è sostituita dalla seguente:

« Ai soli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo, i prodotti come aperitivi non a base vinosa, zabajoni non a base vinosa e simili, sono classificati tra i liquori e acquaviti diverse da quelle di vino e di vianaccia, di gradazione fino a 21 gradi ».

ART. 4.

Dal 1° gennaio 1960, ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono attribuite le sottoindicate quote del provento dell'imposta generale sull'entrata localmente riscossa dall'Ufficio delle imposte di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, a norma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonché sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino, sulle relative carni fresche e sugli altri prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 33, al netto dell'aggio spettante agli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo:

- a) Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 60.000, anche se capoluoghi di provincia 10 %
- b) Comuni con oltre 60.000 abitanti e fino a 200.000, anche se capoluoghi di provincia 30 %
- c) Comuni con oltre 200.000 abitanti 50 %

Ai suindicati effetti, si considera la popolazione legale risultante dall'ultimo censimento demografico.

L'Intendenza di finanza determina l'attribuzione di cui ai precedenti commi.

Intervenuta la determinazione dell'Intendenza di finanza, l'attribuzione delle suddette quote deve essere giornalmente effettuata, nei confronti dei comuni aventi diritto, dai competenti Uffici del registro, con i fondi della riscossione, dietro rilascio di quietanza da parte del tesoriere comunale.

Tali quietanze, a cura dell'Ufficio del registro, sono inoltrate mensilmente alle Intendenze di finanza, per il conseguente rimborso.

ART. 5.

Dal 1° gennaio 1960 l'aliquota dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce « vini spumanti in bottiglia » di cui al 1° comma dell'articolo 14, non è suscettibile di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

ART. 6.

Dal 1° gennaio 1960, ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono attribuite le sottoindicate quote del provento dell'imposta generale sull'entrata localmente riscossa dall'Ufficio delle imposte di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, a norma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonché sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino, sulle relative carni fresche e sugli altri prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 33, al netto dell'aggio spettante del 2 per cento agli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) *identico*.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 5.

Gli incaricati e gli appaltatori delle imposte di consumo debbono versare, in esenzione dalle relative tasse di versamento e di attestazione nonché dalle spese postali, l'imposta generale sull'entrata al netto dell'aggio ad essi spettante, riscossa in modo virtuale a norma del precedente articolo 4 entro il giorno successivo, non festivo, a quello in cui la riscossione si è verificata, direttamente sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente per territorio. Detto versamento può essere effettuato anche in modo virtuale allo stesso Ufficio del registro.

Il secondo ed il sedicesimo giorno di ogni mese, gli stessi debbono, altresì, trasmettere agli Uffici del registro competenti copie delle bollette rilasciate per la riscossione del tributo nella quindicina precedente.

Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta generale sull'entrata, afferente il commercio dei vini, mosti ed uve da vino, nonché per l'omessa o tardiva trasmissione all'Ufficio del registro delle copie delle bollette di cui al precedente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 4 febbraio 1956, n. 33.

In caso di mancato pagamento totale o parziale del tributo dovuto per il commercio dei vini, mosti ed uve da vino, gli incaricati e gli appaltatori sono solidalmente responsabili con i contribuenti, tanto per l'imposta generale sull'entrata che per le rispettive pene pecuniarie.

ART. 6.

Qualora il totale dei proventi realizzati a norma dei precedenti articoli 1 e 4 da ciascun comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, o il provento realizzato a norma dell'articolo 1 da ciascun comune con popolazione fino a 10.000 abitanti, risulti inferiore a quello conseguito nell'anno 1959 per imposta di consumo e per eventuali supercontribuzioni e addizionali sul vino, il minore introito sarà ripianato a carico del bilancio dello Stato per il biennio 1960-61 a condizione che il comune, pur avendo applicato le aliquote massime normali su tutti i tributi, non abbia raggiunto il pareggio economico.

Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con quello del tesoro.

ART. 7.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962, le aliquote di cui al precedente articolo 1 sono

ART. 7.

Gli incaricati e gli appaltatori delle imposte di consumo debbono versare, in esenzione dalle relative tasse di versamento e di attestazione nonché dalle spese postali, l'imposta generale sull'entrata al netto dell'aggio ad essi spettante, riscossa in modo virtuale a norma del precedente articolo 6 entro il giorno successivo, non festivo, a quello in cui la riscossione si è verificata, direttamente sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente per territorio. Detto versamento può essere effettuato anche in modo virtuale allo stesso Ufficio del registro.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 8.

Qualora il titolo dei proventi realizzati a norma dei precedenti articoli 1 e 6 più l'eventuale maggiore provento realizzato a norma del precedente articolo 3 da ciascun comune sia inferiore alla somma riscossa nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino la differenza sarà integrata a carico del bilancio dello Stato, a condizione che il comune abbia applicato le aliquote massime normali su tutti i tributi.

Identico.

Soppresso.

ridotte, per tutti indistintamente i comuni, alla misura unica di lire 500 l'ettolitro, non suscettibile di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

Nello stesso periodo, ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è attribuita, con le modalità previste nel precedente articolo 4, la quota del 25 per cento del provento dell'imposta generale sull'entrata localmente riscossa sui vini e sulle carni.

Nello stesso periodo, le quote di imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, da attribuire ai comuni ai sensi dell'articolo 4, lettere a), b) e c), sono rispettivamente elevate dal 10 al 40 per cento, dal 30 al 65 per cento e dal 50 all'80 per cento.

Con apposito provvedimento di legge, verranno stabilite le modalità per ripianare l'eventuale minore introito conseguito da ciascun comune per effetto del presente articolo.

ART. 8.

Dal 1° gennaio 1963, l'imposta di consumo sul vino è abolita.

Con apposito provvedimento di legge, verranno stabilite le modalità per compensare i comuni e per riscuotere l'imposta generale sull'entrata sui vini, mosti ed uve da vino.

ART. 9.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1962 nuove norme per attuare l'abolizione della imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia.

Le norme anzidette dovranno attuare i seguenti criteri:

- 1°) compensare i comuni delle minori entrate che si verificheranno in conseguenza dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino;
- 2°) mantenere nelle dimensioni in atto i limiti di delegabilità delle entrate comunali;
- 3°) salvaguardare la riscossione dell'imposta generale sulla entrata sui vini, mosti ed uve da vino.

ART. 10.

L'articolo 33 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Si intende per commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente le bevande vinose in quantità non inferiori a 50 litri e le bevande alcoliche in quantità non inferiori a 10 litri.

Il commerciante all'ingrosso è soggetto a denuncia ed a licenza di esercizio.

I commercianti all'ingrosso ed i depositari di bevande vinose, devono denunciare all'ufficio imposte di consumo le quantità giacenti e tenere il registro di carico e scarico.

Il pagamento dell'imposta a norma dell'articolo precedente nn. 2 e 3 ha luogo alla estrazione delle bevande tassate dai locali di deposito; il commerciante può ottenere di

soddisfare l'imposta mensilmente in base alle risultanze del registro di carico e scarico, ed in tal caso è tenuto a prestare cauzione.

Per le eventuali differenze riscontrate nei locali di deposito o di vinificazione si applicano le penalità previste dagli articoli da 55 a 61 del presente capo, aumentato del 50 per cento.

Sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo i produttori di bevande vinose che non rivestono la qualifica di commerciante all'ingrosso ed i commercianti al minuto in possesso della specifica licenza commerciale ».

ART. 11.

Al testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente articolo 40-bis:

« La bolletta figlia e lo scontrino della bolletta di accompagnamento scortano, unitamente, la merce sino all'Ufficio delle imposte di consumo di destinazione o, nel caso di esportazione all'estero, fino alla dogana di uscita.

L'Ufficio imposte di consumo del comune di destinazione o l'Ufficio di dogana deve restituire lo scontrino, con le annotazioni di scarico, a quello del comune di origine entro cinque giorni.

L'Ufficio imposte di consumo del comune di emissione della bolletta di accompagnamento deve segnalare a quello di destinazione la mancata restituzione dello scontrino dopo 20 e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della bolletta, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze ».

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 94 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I comuni, in mancanza di altri cespiti delegabili per legge, possono rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo, a garanzia di debiti assunti o da assumersi, purché la riscossione sia data in carico all'appaltatore delle dette imposte, e, nel caso di gestione diretta, all'esattore delle imposte dirette o al tesoriere comunale, con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e il Ministero delle finanze (direzione generale delle dogane e imposte indirette) dia il benessere con riferimento ai quattro quinti del cespite netto, tenuto conto di tutti gli altri vincoli su di essi imposti ».

ART. 9.

Dal 1° gennaio 1960, per gli atti economici relativi al commercio dei vini spumanti, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 per cento dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

ART. 10.

In aggiunta all'imposta di cui al precedente articolo, è dovuto all'Erario, per ogni bottiglia di vino spumante acquistata nei pubblici esercizi classificati di lusso, un diritto fisso di lire cinquecento, da corrispondere a cura dell'acquirente sulle fatture di acquisto entro cinque giorni dal ricevimento di esse, nei modi stabiliti per il versamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Per i vini spumanti giacenti presso gli accennati pubblici esercizi classificati di lusso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto fisso di lire cinquecento a bottiglia è dovuto in modo virtuale, al competente Ufficio del registro, in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle bottiglie giacenti. La presentazione della dichiarazione ed il pagamento del diritto fisso devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

ART. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, in parte, con l'aumento del gettito derivante dalla applicazione della legge concernente « nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » ed in parte con l'aumento del gettito derivante dall'applicazione della legge concernente « l'abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica e l'adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo ».

ART. 13.

Dal 1° gennaio 1960, per gli atti economici relativi al commercio dei vini spumanti, di cui al 1° comma dell'articolo 4 la imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 per cento dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

ART. 14.

In aggiunta all'imposta di cui al precedente articolo, è dovuto all'Erario per ogni bottiglia di vino spumante di cui al 1° comma dell'articolo 4 acquistata nei pubblici esercizi classificati di lusso, un diritto fisso di lire cinquecento, da corrispondere a cura dell'acquirente sulle fatture di acquisto entro cinque giorni dal ricevimento di esse, nei modi stabiliti per il versamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 8 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Per i vini spumanti di cui al 1° comma dell'articolo 4 giacenti presso gli accennati pubblici esercizi classificati di lusso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto fisso di lire cinquecento a bottiglia è dovuto in modo virtuale, al competente Ufficio del registro, in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle bottiglie giacenti. La presentazione della dichiarazione ed il pagamento del diritto fisso devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dagli articoli 13 e 14 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

ART. 16.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 294

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

« I comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui generi elencati nella tariffa massima di cui all'articolo 24 ».

ART. 2.

La voce « vino », compresa nella tariffa massima delle imposte di consumo è sostituita dalla voce: « vini fini » (vermouth, marsala, vini liquorosi, crema marsala, moscati, aleatici, malvasie).

ART. 3.

Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e il 2° comma dell'articolo 96 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

ART. 4.

I bilanci dei comuni che lo richiedono saranno integrati in misura corrispondente al gettito dell'imposta di consumo sul vino comune nell'ultimo esercizio finanziario.

ART. 5.

Ai fini dell'integrazione dei bilanci comunali, di cui all'articolo precedente, sul bilancio di previsione del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio finanziario 1959-60 è iscritto annualmente un capitolo di spesa di lire 24 miliardi.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1959.

N. 295

ART. 1.

L'imposta di consumo sui vini comuni è abolita.

ART. 2.

Lo Stato è tenuto a corrispondere ai comuni ad integrazione dei loro bilanci, le somme non percepite per effetto della presente legge.

La spesa prevista a carico del bilancio del Ministero del tesoro è di lire 30 miliardi annui.

ART. 3.

Agli oneri derivanti dalla spesa prevista nella presente legge, si provvede con opportuni stanziamenti sul bilancio del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1959-60.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.